

Proposte di Direttiva Europea COM(2007)638, COM(2010)378 e COM(2010)379 su lavoratori provenienti da paesi terzi: "permesso unico", lavoro stagionale, trasferimenti intra-societari (SCHEDA RIEPILOGATIVA)

In tutti e tre i casi, i requisiti e le condizioni per l'accoglimento delle domande di accesso allo Stato membro, restano quelle previste dalla legislazione nazionale. In caso di approvazione da parte del Parlamento Europeo, gli Stati membri devono recepire le Direttive entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

COM(2007)638 "Permesso unico"

Sintesi dei contenuti

Procedura amministrativa unica per la richiesta del permesso di lavoro e di soggiorno nei paesi CE per lavoratori provenienti da paesi terzi. Prevede la parità di diritti con i cittadini CE per quanto riguarda condizioni di lavoro (salario, licenziamento, salute e sicurezza), riconoscimento dei titoli di studio, formazione, sgravi fiscali, diritto di associazione (diritti sindacali), sicurezza sociale, diritti pensionistici. **Gli stati membri possono però introdurre limitazioni.**

Sono esplicitamente esclusi: titolari di permessi per lungo-soggiornanti in base alla normativa CE (carta di soggiorno), rifugiati, richiedenti asilo, titolari e richiedenti permessi di soggiorno per protezione sociale, lavoratori in regime di distacco (coperti da altre direttive CE), **lavoratori stagionali e lavoratori in regime di trasferimento intra-societario (le cui condizioni sono oggetto delle proposte di direttiva CE COM(2010)378 e 379 illustrate qui di seguito).**

Stato di avanzamento

Il testo emendato è stato bocciato nella seduta del Parlamento europeo del 14.12.2010 e andrà nuovamente **al voto entro il 10 marzo 2011.**

Principali conseguenze e criticità

Si creerebbe un **doppio regime nell'accesso ai diritti fondamentali sia sociali che del lavoro**, non solo tra lavoratori CE e lavoratori provenienti da paesi terzi, ma tra gli stessi lavoratori provenienti da paesi terzi.

Verrebbe sancito in via definitiva un legame inscindibile tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro.

Le due proposte di Direttiva collegate sono relative a lavoro stagionale e trasferimenti intra-societari e **non prevedono norme vincolanti rispetto all'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro (CCL).**

COM(2010)378 "Trasferimenti intra-societari"

Sintesi dei contenuti

Semplificazione delle misure relative ad ingresso, soggiorno, occupazione, mobilità, ricongiungimento familiare per lavoratori qualificati provenienti da paesi terzi ed in regime di trasferimento intra-societario per soggiorni di durata superiore a tre mesi. La direttiva deriva dall'accordo GATS (accordo generale sul commercio e i servizi sui cui si basava anche la cosiddetta Direttiva "**Bolkestein**") concluso a livello mondiale per promuovere la circolazione dei servizi. Si applica a lavoratori dipendenti da imprese con sede al di fuori di uno Stato membro, da entità facenti parte dello stesso gruppo di imprese che abbiano sede in tale territorio.

Prevede parità di trattamento per riconoscimento dei titoli di studio, formazione, sgravi fiscali, diritto di associazione (diritti sindacali), sicurezza sociale, diritti pensionistici. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, non è obbligatoria l'applicazione dei CCL di riferimento.

Principali conseguenze e criticità

Le verifiche per il rilascio dei permessi riguardano la condizione giuridica dei lavoratori (eventuali provvedimenti di espulsione, ecc.), ma sono estremamente generici per quanto riguarda le verifiche sulla qualifica professionale. Non sono previsti adeguati controlli sulle imprese.

La definizione dei casi in cui si applicano sanzioni ai datori di lavoro è generica e le sanzioni poco dissuasive, mentre sono molto chiare le norme per rifiuto o revoca del permesso al lavoratore.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro è prevista l'applicazione delle norme definite da leggi, regolamenti, norme amministrative e/o da CCL di applicazione generale nello Stato membro. Tuttavia, in assenza di un sistema che attribuisca valenza generale ai contratti collettivi ("erga omnes"), **gli Stati membri possono scegliere se applicare o meno i CCL di riferimento.**

Stato di avanzamento

In attesa prima lettura da parte del Parlamento Europeo. Votazione indicativamente a giugno 2011.

COM(2010)379 "Lavoro stagionale"

Sintesi dei contenuti

Semplificazione delle misure relative ad ingresso, soggiorno, occupazione, mobilità per lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi. La durata del soggiorno è pari ad un periodo massimo di 6 mesi. È previsto un meccanismo di agevolazione in caso di reingresso.

Prevede parità di trattamento per riconoscimento dei titoli di studio, formazione, sgravi fiscali, diritto di associazione (diritti sindacali), sicurezza sociale, diritti pensionistici. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, non è obbligatoria l'applicazione dei CCL di riferimento.

Principali conseguenze e criticità

La definizione del lavoro stagionale è estremamente generica. Il periodo di 6 mesi può essere prolungato per proroga del contratto o assunzione da parte di un altro datore di lavoro.

Le verifiche per il rilascio dei permessi riguardano la condizione giuridica dei lavoratori (eventuali provvedimenti di espulsione, ecc.). Non sono previsti adeguati controlli sulle imprese.

La definizione dei casi in cui si applicano sanzioni ai datori di lavoro è generica e le sanzioni poco dissuasive, mentre sono molto chiare le norme per rifiuto o revoca del permesso al lavoratore.

I datori di lavoro devono fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca un tenore di vita "adeguato" e se i lavoratori sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non deve essere "eccessivo" rispetto alla loro retribuzione. Non sono previsti controlli.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro è prevista l'applicazione delle norme definite da leggi, regolamenti, norme amministrative e/o da CCL di applicazione generale nello Stato membro. Tuttavia, in assenza di un sistema che attribuisca valenza generale ai contratti collettivi ("erga omnes"), **gli Stati membri possono scegliere se applicare o meno i CCL di riferimento.**

Stato di avanzamento

In attesa prima lettura da parte del Parlamento Europeo. Votazione indicativamente a giugno 2011.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'approvazione della proposta di Direttiva sul "permesso unico" nell'attuale formulazione, comporterebbe limitazioni gravi e discriminatorie nei diritti sociali e del lavoro per le categorie che ne sono escluse. Tale situazione non verrebbe affatto mitigata dalla successiva approvazione delle proposte di direttiva specifiche sul lavoro stagionale e sui trasferimenti intra-societari per quanto riguarda le disposizioni relative alle condizioni di lavoro, dato che gli Stati membri di fatto non sono vincolati all'applicazione dei CCL laddove essi non abbiano validità "erga omnes".

Le norme sui controlli e sulle sanzioni per le imprese sono generiche e poco efficaci.

L'entrata in vigore di una di queste proposte di Direttiva, o peggio, dell'intero "pacchetto", di fatto sancirebbe definitivamente il collegamento tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, nonché l'esistenza di un doppio regime legalizzato nell'accesso a diritti fondamentali del lavoro, non solo tra lavoratori CE e lavoratori provenienti da paesi terzi, ma tra gli stessi lavoratori provenienti da paesi terzi (compromettendo potenzialmente la parità di diritti definita nella Direttiva 2009/50/CE sulla "carta blu" che riguarda lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi).

In Italia a tutt'oggi non esiste una legislazione compiuta in materia di asilo e il permesso di soggiorno per protezione sociale consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Nell'attuale contesto di attacco all'istituto del CCNL, al diritto alla contrattazione collettiva e alla libertà sindacale, le conseguenze sarebbero potenzialmente devastanti.

Situazioni di sfruttamento dei lavoratori migranti attualmente esistenti sarebbero di fatto legalizzate in tutti i settori di lavoro. Si potrebbero inoltre verificare anche in Italia ulteriori situazioni di sfruttamento del lavoro migrante, come quelle in essere nei paesi europei dove già operano agenzie attive nell'intermediazione di lavoratori provenienti da paesi terzi.

Va evidenziato che il testo definitivo delle proposte di Direttiva potrebbe essere ulteriormente peggiorato e che **l'Italia non ha ancora recepito la Direttiva 2009/52/CE che prevede sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e la possibilità di regolarizzazione per i lavoratori che denunciano situazioni di sfruttamento.**

A livello europeo, la **CES** nel mese di gennaio ha fatto appello a tutte le organizzazioni sindacali associate perché intervengano sui Ministri del lavoro dei rispettivi paesi e sui gruppi parlamentari nazionali ed europei. Diverse Federazioni europee dei sindacati dell'industria, tra cui in particolare la **FEM** e l'**EFBWW** (edilizia) hanno già preso posizione contro la proposta di Direttiva sul "permesso unico" la cui votazione è prevista a breve.

Ufficio Migranti Fiom-Cgil

Roma, 16 febbraio 2011